



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"* e, in particolare, gli articoli 3 e 4;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"* e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti";
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*;
- VISTO** il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante *"Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2"*;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che *"dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A"*;
- VISTO** il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*;
- VISTA** la nota del MUR – Segretariato generale – AOODGSINFS 25348 del 17 agosto 2021, avente ad oggetto *"Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili"*;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, recante *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*;
- VISTO** l'art. 9 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112, che pone in capo al Dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
- VISTA** la nota ministeriale AOODGPER 28597 del 29 luglio 2022, avente ad oggetto *"Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA. Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022"*;
- VISTO** il provvedimento di quest'Ufficio AOOUSPLC 2854 del 12 agosto 2022, con il quale sono stati esclusi dalle GPS i docenti inseriti in seconda fascia e sprovvisti del prescritto titolo di accesso;
- VISTO** il provvedimento AOOUSPLC 2855 del 12 agosto 2022, con il quale quest'Ufficio ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per l'a.s. 2022/23;

- VISTO** il provvedimento di quest'Ufficio AOOUSPLC 2982 del 30 agosto 2022, con il quale è stata disposta l'esclusione dalle GPS dei docenti inseriti in seconda fascia e sprovvisti del prescritto titolo di accesso, nonché in docenti già in ruolo sulla medesima classe di concorso/tipologia di posto e confermati in ruolo;
- VISTO** il provvedimento AOOUSPLC 2986 del 30 agosto 2022, con il quale quest'Ufficio ha ripubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per l'a.s. 2022/23;
- VISTO** il provvedimento di quest'Ufficio AOOUSPLC 3065 del 7 settembre 2022, con il quale è stata disposta l'esclusione dalle GPS dei docenti confermati in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2022, nonché dei docenti risultati privi dei requisiti;
- RITENUTO** necessario apportare, in autotutela, rettifiche ai punteggi precedentemente attribuiti ad alcuni aspiranti e riferiti a titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso, nonché ai punteggi relativi ai servizi prestati;

DECRETA

Art. 1

E' disposta la ripubblicazione delle allegare Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative alla provincia di Lecco e valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

Le predette graduatorie costituiscono parte integrante del presente provvedimento e sostituiscono integralmente quelle pubblicate con decreto AOOUSPLC 2986 del 30 agosto 2022.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi della legge 241/1990, la possibilità di intervenire in autotutela qualora ciò dovesse rendersi necessario.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE *ad interim* DELL'UFFICIO VII
Marco BRUSCHI

Ufficio VII – dirigente Marco Bruschi/WT/MM